

REGOLAMENTO

Della Residenza universitaria "CASA DELLO STUDENTE"

(Adottato con Delibera di G.C. n. 130 del 21/9/2017)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e le regole di comportamento da osservarsi da parte degli assegnatari della residenza universitaria "Casa dello Studente".
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento Reg.le dato in Delibera di G.R. n. 245/2006 e s.m.i. e, per quanto applicabili, alle previsioni del Codice civile, delle leggi n. 392/78 e n. 431/98 e, comunque, alle norme vigenti e dagli usi locali.

TITOLO I

ASSEGNAZIONE

Art. 2 - Assegnazione dell'unità abitativa

1. L'immobile assegnato deve essere destinato esclusivamente ad uso di abitazione temporanea dall'assegnatario.
2. All'atto dell'assegnazione, l'assegnatario dichiara di aver visitato l'unità abitativa assegnatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.
3. Il venire meno, per qualsivoglia causa, dei requisiti di assegnazione produce la decadenza dall'assegnazione.
4. L'assegnatario si impegna a riconsegnare l'unità abitativa nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.
5. L'assegnatario ha facoltà in ogni momento di rinunciare all'assegnazione, previo avviso da recapitarsi al competente ufficio comunale almeno un mese prima della data del rilascio.

6. L'assegnazione ha efficacia per tutta la durata del corso di laurea/specializzazione/dottorato, salvo rinuncia, ma va riconfermata annualmente, in occasione dell'emissione del Bando di concorso.

7. Lo studente non può trasferire, neppure temporaneamente, la propria residenza anagrafica presso la Residenza Universitaria.

Art. 3 - Canone

1. L'importo del canone di concessione è stabilito annualmente con atto di Delibera di Giunta.

2. L'assegnatario si obbliga a corrispondere il canone con cadenza mensile, a mezzo versamento su c/c postale ovvero bancario intestato al Comune di Isernia – Servizio Tesoreria, entro i primi 10 giorni di ciascun mese (nella causale indicare: “casa studente”, nome cognome studente e mese di riferimento).

3. Copia dell'attestazione di pagamento deve essere inviata via email al competente ufficio, all'indirizzo cultura@comune.isernia.it

4. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'assegnatario, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, fa decadere l'assegnazione e obbliga al rilascio del posto letto.

TITOLO II

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 4 - Regole di comportamento

1. In una residenza collettiva il comportamento del singolo deve essere improntato, nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale dell'Amministrazione comunale, all'osservanza delle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione, che sole possono garantire la quotidiana convivenza.

2. Nell'ambito di tale norma generale, l'assegnatario deve osservare le disposizioni di cui al presente regolamento, che si intende conosciuto perché pubblicato unitamente al Bando di assegnazione alloggi, del quale costituisce allegato e consegnato allo studente all'atto dell'ammissione.

3. L'assegnatario è tenuto a:

a) utilizzare tutti gli spazi (in particolare gli spazi comuni) e le attrezzature nel rispetto e d'intesa con gli altri inquilini;

b) procedere in autonomia alle pulizie della stanza e servizi in assegnazione;

b) segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione, nonché degli impianti (con particolare riguardo a tubazioni e rubinetti di acqua, termostati ecc.);

c) rispettare le norme igieniche, l'ordine ed il rispetto del decoro, sia negli spazi oggetto di assegnazione che negli spazi comuni;

d) chiudere a chiave la propria stanza in caso di assenza;

e) consentire l'accesso a personale dell'Amministrazione comunale per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero per controlli;

f) contenere la spesa per le utenze (idriche, elettriche e gas metano) attraverso un uso avveduto degli impianti.

g) procedere direttamente ad interventi di manutenzione minuta (es. cambio lampadine).

4. L'assegnatario non può:

a) detenere, sia nelle stanze che negli spazi comuni, armi e sostanze stupefacenti, nonché sostanze nocive o materiali infiammabili;

b) detenere animali, con l'eccezione dei cani guida per non vedenti; eventuali eccezioni possono essere accordate a condizione che vi sia l'assenso espressamente manifestato da parte degli altri assegnatari;

c) arrecare disturbo negli orari in cui deve essere osservato il silenzio: in particolare, dopo le ore 24.00 e prima delle ore 7.00 sono vietati suoni,

canti e rumori di qualunque tipo che arrechino disturbo alla tranquillità, al riposo e allo studio;

d) collocare materiale ingombrante, o la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità, in modo permanente negli spazi comuni;

f) gettare nei condotti di scarico materiali che possano otturare le tubazioni;

g) attuare modifiche o adattamenti nei locali assegnati (spostamenti o adattamenti di impianti ecc.);

h) manomettere l'impianto elettrico e di riscaldamento;

i) procedere a spostamento, smontaggio, modifica od altro degli arredi e di ogni altro elemento esistente;

l) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In particolare, va scrupolosamente osservato il calendario di raccolta dei rifiuti per tipologia (cd. raccolta differenziata).

Art. 5 – Spesa per utenze

1. Nel canone mensile vengono ricomprese le spese per energia elettrica, termica, acqua.

2. Lo studente è tenuto a contenere la spesa per le utenze (idriche, elettriche e gas metano) attraverso un uso avveduto degli impianti.

3. Sarà cura dell'ufficio comunale competente alla gestione rilevare, con cadenza mensile, i consumi progressivi attraverso lettura dei contatori. Consumi che eccedano di oltre il 30% il consumo ritenuto normale (calibrato sul consumo dell'alloggio custode) verranno addebitati direttamente all'assegnatario.

Art. 6 - Danneggiamenti

1. L'assegnatario non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti.

2. L'assegnatario esonera espressamente il Comune di Isernia da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a cose o persone prodotti da fatto proprio, di altro assegnatario o di terzi in genere.
3. L'assegnatario è tenuto a pagare per i danni prodotti dolosamente o colposamente.
4. Per gli interventi derivanti da danni, La somma da corrispondere sarà pari ai costi effettivamente sostenuti per la sostituzione del bene danneggiato o mancante o per la sua riparazione, ove possibile.
5. Nel caso in cui non sia possibile imputare responsabilità individuali, ciascun studente sarà responsabile in solido con gli altri assegnatari dei danni riscontrati all'interno della stanza, e con gli altri assegnatari dei danni riscontrati negli spazi comuni.

Art. 7 - Accesso all'alloggio di persone non assegnatarie

1. Allo studente è consentito di ospitare nella Residenza e nella stanza a lui assegnata persone estranee in qualità di visitatori, purchè ciò non arrechi danni e disturbo agli altri assegnatari.
2. È fatto assoluto divieto di introdurre o far permanere nella Residenza persone estranee dalle ore 24.00 alle ore 7.00. Eventuali eccezioni (es. pernottamento di un familiare) dovranno essere segnalate per tempo e raccogliere preventivamente l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Il pernottamento di persona estranea priva di autorizzazione viene considerato, a tutti gli effetti, atto di sublocazione e espone alle conseguenze del caso. Lo studente sarà responsabile dei danni arrecati dagli estranei ospitati a suo nome e risponderà comunque delle inosservanze al presente regolamento.

Art. 8 - Accesso all'alloggio da parte del personale comunale

1. Il personale dell'Amministrazione comunale addetto alla residenza universitaria è in possesso di una copia delle chiavi di accesso alle stanze.
2. L'accesso alle stanze da parte del personale comunale può aver luogo:

a) alla presenza di almeno uno degli assegnatari:

- in caso di periodici controlli effettuati durante il periodo di assegnazione;
- dietro richiesta degli assegnatari stessi o almeno uno di essi;

b) in assenza degli assegnatari (previa informazione telefonica):

- per sopralluoghi di verifica delle condizioni della stanza o nell'ambito dei controlli finalizzati alla manutenzione;
- per effettuare controlli o interventi straordinari relativi agli impianti nell'alloggio;

c) anche in assenza degli assegnatari senza alcun preavviso:

- nel caso l'alloggio risulti indebitamente occupato da persone estranee.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono essere sanzionate, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale;
- b) diffida per iscritto;
- c) revoca dell'assegnazione.

Le sanzioni b) e c) sono comminate dal Dirigente il Settore II – Servizio Cultura

2. Nel caso di richiamo verbale, lo stesso viene effettuato, in sede, da personale addetto alla struttura, ammonendo che una ulteriore infrazione alle norme regolamentari produrrà diffida per iscritto.

3. Nel caso di diffida per iscritto, la stessa verrà consegnata con raccomandata a mano presso la Residenza Universitaria, ovvero, nel caso di irreperibilità dell'ospite, con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la residenza dell'assegnatario, come comunicata all'atto dell'accettazione del posto letto.

4. La revoca immediata dell'alloggio, oltre che conseguire nel caso di ulteriore infrazione a norma regolamentare per la quale già si era incorsi nel richiamo verbale e nella diffida per iscritto, opera immediatamente nei seguenti casi:

- a) detenzioni di armi e di stupefacenti, anche per uso personale, nell'alloggio;
- b) omesso pagamento del canone di concessione mensile, a seguito di un primo infruttuoso richiamo per iscritto,
- c) cessione in uso e/o in sublocazione ad estranei del proprio alloggio, oppure di altro posto alloggio momentaneamente vuoto, anche se solo temporaneamente e a titolo gratuito.

Art. 10 - Varie

1. L'assegnatario autorizza la comunicazione a terzi dei propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi coll'assegnazione.
2. Per ogni controversia dovesse insorgere avendo riferimento all'assegnazione è competente il Foro di Isernia.